



LEGGE 7 APRILE 2017 N. 47

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI**

Nota di lettura

A cura dell'Ufficio Legislativo

PREMESSA

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2017 la legge 7 aprile 2017 n. 47 recante "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*". Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti.

La legge introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati (mna) con la finalità di definire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

➤ DEFINIZIONE DI MNA

I primi tre articoli della legge definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina che si intende introdurre e affermano il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. In particolare, **l'articolo 1** circoscrive l'applicazione della legge ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Si stabilisce altresì che i minori stranieri non accompagnati, a prescindere dall'intenzione di richiedere la protezione internazionale, sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

L'articolo 2 definisce il minore straniero non accompagnato come il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano.

➤ DIVIETO DI RESPINGIMENTO

Con l'articolo 3 si introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, è aggiornata anche la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che nella attuale formulazione non consente l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione, ovvero ai minori non accompagnati. In merito al provvedimento di espulsione di competenza del tribunale per i minorenni, si dispone che esso possa essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni debba essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

➤ PRIMA ACCOGLIENZA

Con l'articolo 4 la legge interviene sui termini della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. In tale ambito si svolge l'identificazione del minore - per la quale è introdotto il termine massimo di 10 giorni - e l'eventuale accertamento dell'età. In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.

➤ PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE

L'articolo 5 disciplina le procedure per l'identificazione del minore e l'accertamento dell'età.

➤ INDAGINI FAMILIARI E RIMPATRIO

L'articolo 6 introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari.

In materia di rimpatrio assistito e volontario, **l'articolo 8** sposta la competenza dell'adozione del provvedimento dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni competente.

➤ **AFFIDAMENTO E TUTELA**

L'articolo 7 prevede che gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza. Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì introdotta una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni introdotte. Gli enti locali vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

L'articolo 11 stabilisce che presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. La previsione si estende dunque alle regioni a statuto speciale.

➤ **PERMESSI DI SOGGIORNO**

L'articolo 10 riguarda il permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione, contemplando due sole tipologie, quello per minore età e quello per motivi familiari.

L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Si segnala, in particolare, una nuova disposizione che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

➤ **SISTEMA INFORMATIVO E DI ACCOGLIENZA**

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, alimentato dalle cosiddette cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.

L'articolo 12 introduce alcune modifiche al quadro normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il testo prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

➤ **DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI**

L'articolo 14 estende la garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. In relazione al diritto all'istruzione, è incentivata l'attivazione di specifiche misure, a decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante

convenzioni volte a promuovere programmi di apprendistato, nonché la predisposizione di progetti specifici con il coinvolgimento dei mediatori culturali.

Gli articoli 15, 16 e 19 disciplinano le garanzie processuali e procedurali a tutela del minore straniero. In particolare, **l'articolo 15** stabilisce che l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati sia assicurata in ogni stato e grado del procedimento, attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri. Viene, inoltre, riconosciuto il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.

L'articolo 16 introduce una disposizione che riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

L'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro, a intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

➤ **MISURE SPECIFICHE DI TUTELA**

Gli articoli 17 e 18 prevedono particolari forme di tutela per specifiche categorie di minori non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti protezione internazionale. In particolare **l'articolo 17**, per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, con una modifica all'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003 (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. Viene inoltre ribadita per tale categoria di minori l'applicabilità delle norme introdotte dalla proposta di legge in esame in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale, di cui agli articoli 15 e 16.

➤ **ALTRE DISPOSIZIONI**

Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Con una norma di coordinamento finale, **l'articolo 22** attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, sia al regolamento del comitato per i minori stranieri.